



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

FILM "DIFFICILE"

L'art. 1, comma 5, del Decreto Ministeriale 7 maggio 2009 recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche di cui alla legge 244/2007", indica "automaticamente" come film "difficili": **le opere prime e seconde** (quest'ultime anche se esaminate dalla sezione lungometraggi IC), **i documentari** (anche se eventualmente esaminati dalla sezione lungometraggi IC), **i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano.**

Sono film "difficili" anche i film di lungometraggio riconosciuti di interesse culturale (opera terza in poi) con

- **punteggio superiore a 70 punti nel test di eleggibilità culturale effettuato ai sensi della tabella B del decreto ministeriale su indicato** (dato oggettivo che coincide nei parametri di riferimento con i criteri utilizzati per la valutazione ai fini dell'interesse culturale);
- **incapacità di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto** (requisito valutato dalla Commissione)

è ragionevole presumere che la presenza di un punteggio di almeno 71 punti (giudizio di rilevante culturalità) in generale contraddistingua opere con incapacità di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.

Tuttavia la Commissione, valutati congiuntamente gli elementi di seguito indicati:

- a) specifica tematica trattata, anche in relazione all'innovazione del linguaggio cinematografico ed all'utilizzo di nuove tecnologie;
- b) costo complessivo del film in relazione alle esigenze della specifica sceneggiatura (necessità di ricostruzioni sceniche, location del film, epoca contemporanea o meno, uso dei teatri di posa);
- c) valore complessivo del cast artistico (regia, attori) che rileva come capacità del progetto di attrarre un pubblico più vasto, in relazione ai risultati di box office riscontrati nei tre anni precedenti;
- d) costi di distribuzione previsti per il progetto e strategia distributiva prospettata;

potrà se lo ritiene discostarsi da tale presunzione ed esprimere una valutazione differente sul riconoscimento della qualifica di film difficile

Tenuto conto che gli indicatori presenti nella tabella B per la valutazione della eleggibilità culturale dei lungometraggi relativa alla qualifica di film "difficile" e gli indicatori di valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale utilizzati dalla Commissione sono gli stessi, appare preferibile che per i progetti per i quali le relative società di produzione ne facciano esplicita richiesta, il riconoscimento di film "difficile" possa essere contestuale al riconoscimento dell'interesse culturale. Tuttavia la Commissione ritiene opportuno anche puntualizzare che mentre il giudizio relativo al riconoscimento dell'interesse culturale ed eventuale contributo economico di un progetto nell'ambito di una sessione deliberativa è **un giudizio comparativo che deve tener conto anche degli altri progetti in esame nella medesima seduta**, il giudizio di eleggibilità



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

culturale richiesto dal decreto ministeriale 7 maggio 2009 è **focalizzato solo sul progetto in sé, "svincolato" quindi da una procedura di tipo concorsuale con altri progetti.** Ciò premesso, ed alla luce della diversa *ratio* normativa sottesa alla procedura FUS e a quella *tax credit*, **non può escludersi** in via di principio che il punteggio di eleggibilità culturale ex Tabella B ai fini della procedura *tax credit* per un determinato progetto possa anche essere diverso e non coincidente con il punteggio assegnato al medesimo progetto ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale e dell' eventuale contributo economico.

mm